

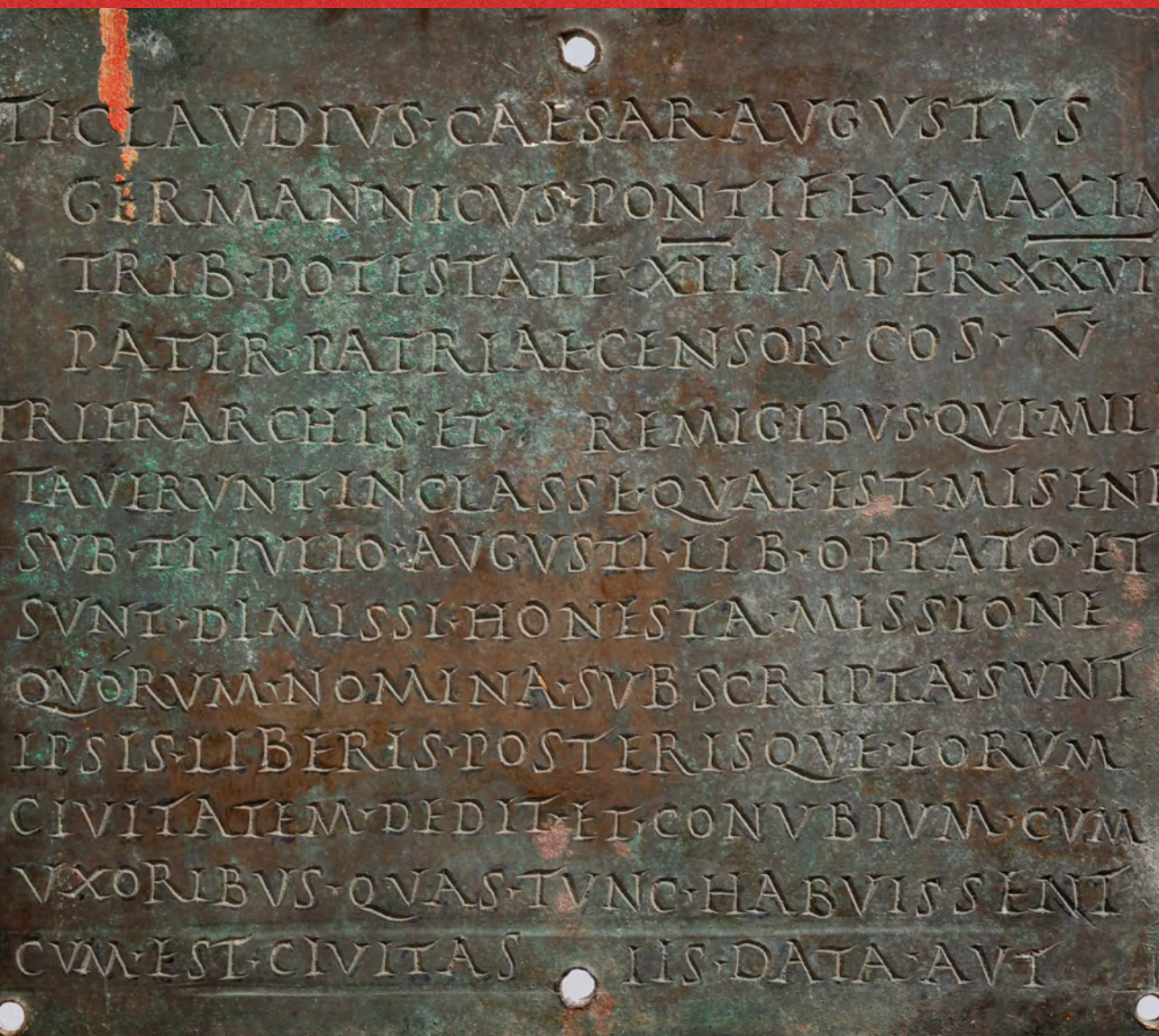


BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI

A CURA DI
ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

HONESTA MISSIO

Saggi e contributi per Salvatore Puliatti



Urbino
University Press

uup.uniurb.it



BIBLIOTECA DI
STVDI VRBINATI



1506

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UUP
URBINO
UNIVERSITY
PRESS

La Collana Biblioteca di Studi Urbinati affianca la Rivista Studi Urbinati, che svolge un'intensa attività culturale e scientifica da quasi cento anni. La Collana accoglie opere individuali o collettanee di respiro monografico relative agli stessi ambiti scientifici della Rivista: Diritto, Economia, Scienze politiche, Sociologia.

A CURA DI
ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

HONESTA MISSIO

Saggi e contributi per Salvatore Puliatti

HONESTA MISSIO. Saggi e contributi per Salvatore Puliatti

A CURA DI ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

Comitato di direzione

Ulrico Agnati, Marco Cangioti (Direttore), Monica De Simone (Coordinatrice della redazione), Paolo Polidori, Cesare Silla

Comitato scientifico

Fei Anling (Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino), Roberta Cucca (Norwegian University of Life Sciences), Mauro Magatti (Università Cattolica del S. Cuore di Milano), Hans-Peter Müller (HU Berlin), Arpad Szakolczai (University of St. Gallen), Chiara Tenella Sillani (Università degli Studi di Milano), Bjørn Thomassen (Roskilde Universitet), Davide Ticchi (Università Politecnica delle Marche), Frederic Vandenberghe (IFCS-UFRJ), Romana Xerex (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa)

Redazione

Monica De Simone (coordinamento), Rossella Iatomasi, Marco Pernarella, Francesca Zanetti

Progetto grafico

Mattia Gabellini

Referente UUP

Giovanna Bruscolini

In copertina

CIL X 769 = CIL XVI 1 (Stabiae), Diploma militare. Medagliere Museo Archeologico Nazionale di Napoli (inv. 3706). Su concessione del Ministero della Cultura – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

[Print] ISBN 9788831205993

[PDF] ISBN 9788831205979

[ePub] ISBN 9788831205986



Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo UPI

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su: <https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP>

© Gli autori per il testo, 2025

© Urbino University Press per la presente edizione

Pubblicato da: Urbino University Press | Via Saffi, 2 | 61029 Urbino

Sito web: <https://uup.uniurb.it/> | e-mail: uup@uniurb.it

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (<https://www.streetlib.com/it/>)

SOMMARIO

<i>Introduzione</i>	I
<i>Profilo di Salvatore Puliatti</i>	III

PRIMA PARTE

<i>Tesserae Iuris Romani</i> Incontro per Salvatore Puliatti	
<i>Ricordi liberi</i> RENZO LAMBERTINI	9
<i>Progetti condivisi, percorsi comuni e minuzzoli di vita accademica: il ricordo di un collega</i> ANDREA ERRERA	13
<i>Intervento</i> ANTONIO D'ALOIA	15
<i>Salvatore Puliatti e il diritto pubblico giustiniano</i> PAOLO GARBARINO	21
<i>Per Salvatore Puliatti</i> DARIO MANTOVANI	27
<i>Tra storia antica e storia del diritto</i> DOMENICO VERA	33
<i>Diritto e retorica nel percorso scientifico di Salvatore Puliatti</i> LUIGI PELLECCHI	35
<i>Diritto e religione nell'opera di Salvatore Puliatti</i> IOLE FARGNOLI	41
<i>L'impegno nella SISD e la ricerca nell'ambito del diritto penale. Due profili di Salvatore Puliatti</i> FABIO BOTTA	47
<i>Salvatore Puliatti e l'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi</i> LUCIO DE GIOVANNI	51
<i>Salvatore Puliatti e l'Accademia Romanistica Costantiniana</i> MARIALUISA NAVARRA	57
<i>Salvatore Puliatti e il suo soggiorno messinese</i> GIOVANNA COPPOLA	63

<i>Salvatore Puliatti: profili umani e accademici</i>	65
FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN	
<i>Nostro Papà, tra famiglia e lavoro</i>	77
PIETRO, STEFANO E ANNA PULIATTI	
<i>Il saluto degli allievi</i>	79
ULRICO AGNATI	

SECONDA PARTE

Saggi e contributi

<i>Contributo allo studio della disciplina giuridica degli onorari degli avvocati</i>	85
FRANCESCO ARCARIA	
<i>La riconquista giustinianea in Occidente e il patrimonio delle chiese ariane</i>	119
SALVATORE COSENTINO	
<i>Salvatore Puliatti, strategie familiari e legami parentali</i>	143
PAOLO FERRETTI	
<i>La normativa in tema di tutela e refectio e la questione della sua ratio ispiratrice</i>	149
LORENZO FRANCHINI	
<i>Il profilo intellettuale di Callistrato: riflessioni a margine di D. 50.11.2 (Call. 3 de cogn.)</i>	157
MARIA ANTONIETTA LIGIOS	
<i>Percorsi di vita e di studio con Salvatore</i>	165
ANDREA LOVATO	
<i>Due differenti impieghi della nozione di communis patria Flavio Giuseppe e l'Epistula ad Diognetum</i>	169
VALERIO MAROTTA	
<i>Salvatore Puliatti e la legislazione sul condono fiscale</i>	185
STEFANIA PIETRINI	
<i>'Causa contractus': una nozione da abbandonare?</i>	189
LAURA SOLIDORO	

APPENDICE

<i>Laudatio del Professore Salvatore Puliatti per il conferimento del titolo di Doctor Honoris Causa da parte dell'Università "Petre Andrei" di Iași</i>	211
<i>Pubblicazioni di Salvatore Puliatti</i>	217
A CURA DI FRANCESCO BONO	

SALVATORE PULIATTI, STRATEGIE FAMILIARI E LEGAMI PARENTALI

PAOLO FERRETTI

Università degli Studi di Trieste

ABSTRACT: The author explores a topic Salvatore Puliatti also examined in numerous essays – family strategies and parental relationships. This study remembers and traces these dynamics through the lens of gifts exchanged between fiancés, as well as the legal framework surrounding incest and divorce.

KEYWORDS: family strategy; incest; engagement; marriage; divorce.

FONTI PRINCIPALI: *Fragm. Vat.* 262; *D.* 23.1.2; *D.* 23.1.4 *pr.*; *D.* 39.5.1.1; *CTh.* 3.12.3; *C.* 5.5.6; *Nov.* 22; *Nov.* 98; *Nov.* 117; *Nov.* 134; *Nov.* 140.

Scorrendo la bibliografia di Salvatore Puliatti, balza anzitutto agli occhi il fatto che non ci sia genere letterario che non abbia abbracciato: monografie¹, manuali e opere per la didattica, curatele, saggi in rivista o in volumi collettanei, recensioni², per terminare con la direzione di rassegne bibliografiche.

In questo vasto campo di ricerca, mi limito a richiamare una tematica che entrambi abbiamo approfondito, quella delle strategie familiari e dei legami parentali – fenomeno su cui si è costruito, come è noto, uno dei più gloriosi indirizzi storiografici, che ha in *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien* di Münzer³ il più noto riferimento –, e utilizzato al fine di cogliere l'origine e gli sviluppi di diversi istituti giuridici.

Io me ne sono occupato nella prima monografia sulle donazioni tra fidanzati⁴ e poi in qualche altro saggio⁵. Per comprendere il ruolo giocato dalle famiglie, occorre brevemente ripercorrere la storia degli sponsali che consistono, fin dall'età più antica, in un atto ad effetti obbligatori, incentrato sulla solenne

1 Per quanto concerne i lavori monografici, questi occupano un arco temporale di oltre quarant'anni. Infatti, del 1980 è il volume su *Ricerche sulla legislazione «regionale» di Giustiniano* e del 2021 quello su *Innovare cum iusta causa*.

2 Tra le recensioni, mi limito a ricordare quella alla mia monografia sulle donazioni tra fidanzati: *Le molteplici liberalità*, 327-340.

3 MÜNZER, *Römische Adelsparteien*. Cfr. ancora HOPKINS, *Death and Renewal*; SYME, *The Augustan Aristocracy*; Parenté et stratégies familiales; PANI, *Lotte per il potere*, 221-252; TREGGIARI, *Roman Marriage*; ROBERTO, *Politica*, 163-195, con altra letteratura.

4 FERRETTI, *Le donazioni tra fidanzati*, XIV-324.

5 Si veda FERRETTI, *Donazioni e sponsali*, 839-859; FERRETTI, *Le forme costrittive*, 97-122.

promessa di matrimonio. Gellio⁶ informa di stipulazioni reciproche concluse tra il *pater* della futura sposa e lo *sponsus*, i quali si impegnano, rispettivamente, a concedere la figlia in matrimonio e a prendere la medesima in moglie; una volta concluse le stipulazioni, contro quello dei due che non adempia, senza giusta causa, l'obbligo precedentemente assunto, all'altro è dato il diritto di agire *ex sponsu* per ottenere il risarcimento, stimato dal giudice in una somma di denaro. Non è tutto. Da altre fonti⁷, infatti, apprendiamo che padri e nubendi concludono anche delle stipulazioni di natura penale, attraverso le quali si obbligano a pagare una somma di denaro nel caso in cui la figlia non venga concessa in matrimonio o non venga presa in moglie.

Tuttavia, forse già a partire dal II sec. a. C., la disciplina degli sponsali, appena vista, subisce un radicale cambiamento, dovuto all'emergere del valore della libertà matrimoniale. Il fidanzamento cambia forma e diviene un atto fondato essenzialmente sul consenso delle parti – *sufficit nudus consensus ad constituenda sponsalia*, scrive Ulpiano⁸ –, mentre le stipulazioni penali vengono paralizzate dal pretore attraverso la negazione dell'azione⁹ o la concessione dell'eccezione di dolo¹⁰, *quia inhonestum visum est vinculo poenae matrimonia obstringi*¹¹.

È questo il contesto nel quale trovano spazio le donazioni tra fidanzati, in particolare le *ad finitatis contrahendae causa donationes factae*¹², la cui disciplina mostra il loro carattere di strumento volto alla coazione dell'assenso alle nozze: se lo *sponsus* o la *sponsa* si rifiuta di concludere l'unione, deve restituire, in difetto di una *iusta causa*, quanto ricevuto e non può richiedere quanto dato.

Dunque, abolite la *sponsio-stipulatio* per la creazione del vincolo sponsalizio e le stipulazioni penali, la strategia delle alleanze familiari, mezzo per allacciare legami di natura politica ed economica, si focalizza su altri strumenti, necessari per assicurarsi il mantenimento di precoci consensi prestati per nozze lontane, e li trova nelle donazioni fatte a causa della promessa di matrimonio.

Il ruolo delle famiglie e i rapporti all'interno di queste sono stati al centro, come sopra accennato, anche di numerosi lavori di Salvatore Puliatti. In questa

6 Gell. 4.4.1-4; si veda anche D. 23.1.2 (Ulp. *l. sing. de spons.*).

7 Cfr. Varro *ling.* 6.70. Si veda anche Plaut. *Aul.* 255 ss.; *Curc.* 672 ss.; *Poen.* 1155 ss.; *Trin.* 1157 ss.; Ter. *Ad.* 735; *Andr.* 99 ss.; *Andr.* 980.

8 D. 23.1.4 *pr.* (Ulp. 35 *ad Sab.*). Cfr. anche D. 23.1.1 (Flor. 3 *inst.*).

9 D. 35.1.71.1 (Pap. 17 *quaest.*).

10 D. 45.1.134 *pr.* (Paul. 50 *resp.*).

11 D. 45.1.134 *pr.* (Paul. 50 *resp.*).

12 D. 39.5.1.1 (Iul. 17 *dig.*); *Fragm.* Vat. 262 (Pap. 12 *resp.*).

sede, mi limito a ricordarne due: la monografia su Giustino II¹³ e il saggio su letteratura e diritto¹⁴.

Per quanto riguarda quest'ultimo, l'autore prende in considerazione il tema dell'incesto, nel quale ricade, sul finire del quarto secolo, l'unione tra cugini, ponendo fine a periodi di alternanza tra impedimento e liceità. Di certo, le nozze *inter consobrinos* sono consentite in età classica, come documentano Marcello¹⁵, Gaio¹⁶ e Papiniano¹⁷, ma verso la fine del quarto secolo la disciplina subisce, forse per impulso esercitato dal pensiero cristiano, un deciso cambiamento. Teodosio I¹⁸ introduce il divieto del matrimonio tra cugini, sanzionando l'infrazione con pene severissime (*ignium et proscriptionis supplicium*), solo mitigate dalla possibilità di ottenere una dispensa. La proibizione viene ribadita da Arcadio e Onorio¹⁹, pur con significative differenze: alle pene viene sostituita la nullità del matrimonio e sanzioni di tipo patrimoniale e successorio.

Queste misure «debbono aver prodotto effetti di rilievo sulle consolidate tradizioni delle costumanze matrimoniali delle grandi famiglie, specie della nobiltà pagana. Attraverso la proibizione delle nozze tra cugini si poneva infatti ostacolo a una delle vie, spesso comunemente percorse, per cementare la compattezza interna alle *gentes* romane, specie di fede pagana, e alla conseguente relativa addizione dei patrimoni»²⁰.

Gli effetti della reazione a questa normativa da parte dei gruppi familiari si coglie negli anni successivi, anche se le due parti dell'Impero decidono di rispondere in maniera differente: in oriente, «ambito etnico e socio-culturale in cui il matrimonio tra cugini rientrava nella più completa normalità»²¹, Arcadio²² rimuove la normativa *prisci iuris* e ammette la liceità dei *matrimonia inter consobrinos*; in occidente, invece, «in condizioni sociali diverse e (...) soprattutto sotto l'influsso più diretto e decisivo di personalità cristiane come Ambrogio e

13 PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II*, VIII-413.

14 PULIATTI, *Tra letteratura e diritto*, 31-50.

15 D. 28.7.23 (Marcell. 12 dig.).

16 Gai. 1.60-63.

17 D. 28.7.24 (Papin. 6 resp.).

18 La costituzione non è pervenuta, ma il suo contenuto viene ricostruito sulla base di diverse fonti: CTh. 3.12.3 = C. 5.5.6. Impp. Arcadius et Honorius AA. Eutychiano pp. (a. 396); Ambr., *epist.* 58,5; 58,8-9; Aug., *civ.* 15,16; Ps. Aur. Vict., *epit.* 48,10; Liban., *Orat. pro agric. de angar.* 50,12,16.

19 CTh. 3.12.3 = C. 5.5.6. Impp. Arcadius et Honorius AA. Eutychiano pp. (a. 396).

20 PULIATTI, *Tra letteratura e diritto*, 41.

21 PULIATTI, *Tra letteratura e diritto*, 45.

22 C. 5.4.19. Impp. Arcadius et Honorius AA. Eutychiano pp. (a. 405).

Agostino»²³, Onorio²⁴ conferma il divieto, ma consente la *supplicatio* diretta a ottenere la dispensa imperiale e, con questa, la liceità del vincolo *per rescriptum principis*.

Il secondo lavoro qui richiamato è la monografia del 1991, in cui Salvatore Puliatti prende in considerazione diversi aspetti della legislazione imperiale da Giustiniano a Giustino II, tra cui quello del divorzio consensuale.

Per questa tematica, la normativa giustiniana può essere suddivisa in due fasi. Nella prima, che si protrae fino al 541, l'imperatore ribadisce il precedente regime, ispirato a libertà e impunità. In questa prospettiva, Nov. 22 (a. 536) e Nov. 98 (a. 541) continuano a collegare la fine del vincolo nuziale al venir meno del consenso, con l'unica eccezione di prevedere, in presenza di prole, la perdita della dote e della donazione nuziale, assegnate in proprietà ai figli con riserva di usufrutto ai divorziati, su cui tuttavia incombe l'obbligo degli alimenti in favore dei figli medesimi²⁵.

Un radicale cambiamento si ha con Nov. 117 (a. 542), la quale dà avvio alla seconda fase e «sostituisce ai principi della libertà, liceità e validità del divorzio consensuale quello della illiceità»²⁶, con l'unica deroga consentita dal voto di castità dei divorziati, su cui Salvatore Puliatti esprime una posizione originale, diversa tanto da coloro che lo identificano nella scelta di dedicarsi a vita monastica²⁷ quanto da coloro che pensano alla semplice manifestazione di un proposito di astinenza sessuale²⁸; Puliatti, invece, allarga lo sguardo alla società e, in particolare, a un settore della vita religiosa costituito «da movimenti spontanei di spiritualità, non organizzati né inquadrati nelle strutture della Chiesa, che erano propensi per la vita solitaria o interessavano un laicato osservante regole di vita domiciliare ispirate a principi evangelici di base (castità, moralità, ritiro, assistenza caritativa etc.)... Proprio a questi movimenti, in cui si riconosce un efficace modello da contrapporre al lassismo morale del tempo e alla decadenza dei costumi, è diretta a fini promozionali la norma di Giustiniano»²⁹.

La disciplina appena vista subisce un ulteriore inasprimento con Nov. 134 (a. 556), la quale assimila il divorzio consensuale a quello unilaterale ingiustificato, sia dal punto di vista sostanziale che sanzionatorio.

23 PULIATTI, *Tra letteratura e diritto*, 45.

24 CTh. 3.10.1 = C. 5.8.1. Impp. Honorius et Theodosius AA. Theodoro pp. (a. 409).

25 Nov. 98.2 *pr.*-1.

26 PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II*, 68.

27 Cfr., tra gli altri, CORBETT, *The Roman Law of Marriage*, 246; TABERA, *Professio monastica*, 195.

28 Cfr., per tutti, BONINI, *Il divorzio consensuale*, 39-44.

29 PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II*, 72-73.

Tuttavia, questo regime, come è noto, non dura a lungo. Giustino II, con Nov. 3 (= 140) del 14 settembre del 566, abolisce la riforma giustiniana, pur riconoscendone gli effetti benefici sul piano demografico e politico, mezzo di perpetuazione della specie umana e della famiglia; ma Giustino non tralascia di sottolinearne altresì gli aspetti negativi, come «l'insorgere in campo sociale di passioni deteriori, di conflitti sfocianti nell'odio, di divisioni insanabili e di manifestazioni di criminosa irrazionalità che richiedono l'intervento del potere»³⁰.

Sono, dunque, proprio queste pressioni – che hanno varcato i confini della famiglia per assumere a problema sociale – che spingono Giustino a ritornare ad una maggiore flessibilità: «traviamento di passioni, odio implacabile, avversione reciproca dei coniugi, guerre intestine, radicale inconciliabilità, insidie all'incolumità fisica, attentati alla vita, avvelenamenti e macchinazioni tragiche»³¹ consigliano il ritorno a un divorzio consensuale libero, lecito e valido.

Bibliografia

- BONINI R., *Il divorzio consensuale dalla Novella Iustiniani 117.10 alla Novella Iustini 140*, BIDR 75 (1972) 41-70 (= *Contributi di diritto giustiniano (1996-1976)*, Bologna 1990, 27-71).
- CORBETT P.E., *The Roman Law of Marriage*, Oxford 1930 (rist. 1969).
- FERRETTI P., *Donazioni e sponsali nella politica costantiniana*, in *φιλία – Scritti per Gennaro Franciosi*, II, Napoli 2007, 839-859.
- FERRETTI P., *Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano*, Milano 2000.
- FERRETTI P., *Le forme costrittive della libertà matrimoniale tra mos e ius*, AUPA 61 (2018) 97-122.
- HOPKINS K., *Death and Renewal. Sociological studies in Roman history*, Cambridge 1983.
- MÜNZER F., *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien*, Stuttgart 1920.
- PANI M., *Lotte per il potere e vicende dinastiche. Il principato tra Tiberio e Nerone*, in *Storia di Roma*, II.2, sotto la direzione di A. Schiavone, Torino 1991, 221-252.
- Parenté et stratégies familiales dans l'Antiquité romaine, Actes de la table ronde des 2-4 octobre 1986* (Paris, Maison de sciences de l'homme), a cura di J. Andreau-H. Bruhns, Roma 1990.
- PULIATTI S., *Innovare cum iusta causa. Continuità e innovazione nelle riforme amministrative e giurisdizionali di Giustiniano*, Torino 2021.

30 PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II*, 82.

31 PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II*, 86.

- PULIATTI S., *Le molteplici liberalità tra fidanzati*, Labeo 50 (2004) 327-340.
- PULIATTI S., *Ricerche sulla legislazione «regionale» di Giustiniano. Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano 1980.
- PULIATTI S., *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II, II, Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, Milano 1991.
- PULIATTI S., *Tra letteratura e diritto: strategie familiari e legami parentali in età tardoantica*, in *La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione*, a cura di V. Neri e B. Girotti, Milano 2016, 31-50.
- ROBERTO U., *Politica, tradizione e strategie familiari: Antemio e l'ultima difesa dell'unità dell'impero (467-472)*, in *Governare e riformare l'impero al momento della sua divisione: Oriente, Occidente, Illirico*, sotto la direzione di U. Roberto e L. Mecella, Roma 2015, 163-195.
- SYME R., *The Augustan Aristocracy*, Oxford 1986.
- TABERA A., *Professio monastica causa divortii in iure Justiniani*, in *Acta congressus iuridici internationalis*, I, Roma 1935, 189-199.
- TREGGIARI S., *Roman Marriage*, Oxford 1991.